



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1984

Disposizioni per l'indizione di un referendum di indirizzo per l'accesso al Meccanismo europeo di
stabilità (MES)

Indice

1. DDL S. 1984 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1984	4

1. DDL S. 1984 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1984
XVIII Legislatura

Disposizioni per l'indizione di un referendum di indirizzo per l'accesso al Meccanismo europeo di stabilità (MES)

Iter

10 novembre 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1984

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Riccardo Nencini](#) ([IV-PSI](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **20 ottobre 2020**; annunciato nella seduta n. 267 del 21 ottobre 2020.

Classificazione TESEO

REFERENDUM , MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA' (MES) , FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI , PRESTITI ESTERI

Articoli

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E POTERI PRESIDENZIALI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), ELETTORATO ATTIVO (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 10 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1984

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1984

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **NENCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2020

Disposizioni per l'indizione di un *referendum* di indirizzo per l'accesso al Meccanismo europeo di stabilità (MES)

Onorevoli Senatori. - Si propone un disegno di legge costituzionale che prevede l'indizione di un *referendum* di indirizzo per chiedere agli elettori un parere circa l'accesso dell'Italia al Meccanismo europeo di stabilità (MES), ossia la linea di credito attivata a livello europeo per il finanziamento diretto e indiretto delle spese sanitarie.

Come noto, per effetto delle ricadute economiche dell'epidemia globale in atto, tale meccanismo è stato rivisto, riducendo le condizionalità di accesso e restituzione del prestito.

In particolare, è prevista l'erogazione di prestiti per un importo pari al 2 per cento del PIL del Paese richiedente (per l'Italia si tratta di circa 36-37 miliardi di euro), finalizzati a finanziare la ristrutturazione della sanità ovvero di settori ad esso affini. La restituzione del prestito è fissata in dieci anni con tasso di interesse agevolato pari allo 0,1 per cento.

Nel nostro ordinamento costituzionale è contemplato unicamente il *referendum* abrogativo (articolo 75), mentre non trova disciplina l'istituto di un *referendum* di indirizzo nei confronti del Parlamento. Il presente disegno di legge mira ad introdurre tale istituto mediante legge costituzionale che affidi al corpo elettorale il compito di esprimersi sulla possibilità di accedere al MES conferendo apposito mandato al Parlamento.

L'Unione europea ha finora varato diversi strumenti di sostegno ai Paesi membri per fronteggiare l'emergenza da coronavirus, come il programma SURE contro la disoccupazione, l'ampliamento dei poteri di intervento della Banca europea per gli investimenti (BEI), oltre alla continuazione del programma di acquisto di titoli di Stato nazionali da parte della Banca centrale europea. Inoltre, sono in corso i negoziati per la definizione delle regole di ripartizione del cosiddetto *Recovery plan*, il più vasto strumento di aiuti mai concepito a livello europeo, composto da quote a fondo perduto e da prestiti.

Tutti gli strumenti elencati, *in primis* il *Recovery Plan*, non saranno però fruibili dai singoli Paesi in tempi rapidi; pertanto è opportuno rivolgere innanzitutto l'attenzione al MES, un meccanismo già perfezionato e di immediata attivazione, a condizioni favorevoli e con l'unico vincolo della destinazione delle risorse alle spese sanitarie sia di tipo diretto che indiretto.

Per tale ragione, riteniamo doveroso che gli elettori vengano messi nella condizione di pronunciarsi su questa opportunità, mediante un *referendum* di indirizzo che affidi al Parlamento un mandato ad impegnare il Governo per attivarsi in sede europea. Un *referendum* nel quale agli italiani venga chiesto in modo chiaro se intendono o meno beneficiare di questa opzione di finanziamento per rafforzare le strutture sanitarie, a livello territoriale e centrale, rivela fondamentali nell'inedito panorama della pandemia globale, che richiederà, per il presente e per il futuro, un ripensamento radicale dell'organizzazione dell'offerta sanitaria. Infine, l'eventuale utilizzo delle somme provenienti dal MES consentirebbe all'Italia di liberare risorse finanziarie in altri settori non connessi alla sanità mediante gli ulteriori strumenti descritti.

Solo una pronuncia da parte degli elettori può consentire di raggiungere questi obiettivi. Ed è tempo di dare voce ai cittadini per uscire dall'*impasse* e dalle inutili attese che, nella condizione di precarietà attuale, il sistema Paese non può permettersi a lungo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Indizione del referendum di indirizzo)

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un *referendum* di indirizzo, avente ad oggetto il quesito indicato all'articolo 2.
2. Il *referendum* è indetto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ed è celebrato entro novanta giorni dalla data di indizione.
3. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del *referendum*, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e godano dell'elettorato attivo per l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 2.

(Quesito del referendum)

1. Il quesito da sottoporre al *referendum* di cui all'articolo 1 è il seguente: « Ritenete voi che si debba accedere al Meccanismo europeo di stabilità (MES) per il finanziamento delle spese sanitarie dirette e indirette, conferendo apposito mandato al Parlamento italiano per impegnare il Governo a procedere alla richiesta? ».

Art. 3.

(Procedimento referendario)

1. Alla disciplina del *referendum* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

